



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
NAPOLI
UFFICIO II

Napoli, 12/05/2011

Prot. Nr. 80036

All' Ufficio scolastico provinciale di Napoli

Alle Istituzioni scolastiche di Napoli e provincia
c.a. del Dirigente scolastico e del Direttore
dei servizi generali e amministrativi

OGGETTO: Applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399

Come è noto, l'art. 4, comma 3, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 dispone che "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali."

Dall'esame dei decreti di ricostruzione di carriera inoltrati a questo Ufficio per il prescritto controllo di regolarità amministrativo-contabile per la relativa applicazione, emerge che, di frequente, pur richiamando la norma e riconoscendo il correlato diritto, nei decreti medesimi non si specifica la data a decorrere dalla quale, in concreto, il dipendente conseguirà il passaggio ad una posizione stipendiale successiva per effetto del beneficio introdotto dalla disposizione in esame.

In tali casi, al realizzarsi del presupposto previsto dalla norma (compimento dei sedici/diciotto/venti/ventiquattro anni), dovrà essere cura dell'amministrazione di appartenenza del dipendente comunicare alla Scrivente la posizione stipendiale spettante, la sua decorrenza, nonché la sua scadenza alla luce di un'eventuale residua anzianità. E' opportuno, inoltre, che tale comunicazione faccia riferimento al decreto di ricostruzione che ha riconosciuto il beneficio in argomento.

In linea generale si fa presente che, in caso di interruzione o sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per effetto della concessione di periodi di aspettativa, provvedimenti disciplinari o altro, codeste Istituzioni dovranno comunicare sempre, alla Scrivente, l'eventuale conseguente variazione della decorrenza della progressione giuridica ed economica.

Si prega di portare la seguente nota a conoscenza di tutto il personale interessato.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Laura Sora

Mario Fiore



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
NAPOLI
UFFICIO II

Napoli, 12/05/2011

Prot. Nr. 80036

All' Ufficio scolastico provinciale di Napoli

Alle Istituzioni scolastiche di Napoli e provincia
c.a. del Dirigente scolastico e del Direttore
dei servizi generali e amministrativi

OGGETTO: Applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399

Come è noto, l'art. 4, comma 3, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 dispone che "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali."

Dall'esame dei decreti di ricostruzione di carriera inoltrati a questo Ufficio per il prescritto controllo di regolarità amministrativo-contabile per la relativa applicazione, emerge che, di frequente, pur richiamando la norma e riconoscendo il correlato diritto, nei decreti medesimi non si specifica la data a decorrere dalla quale, in concreto, il dipendente conseguirà il passaggio ad una posizione stipendiale successiva per effetto del beneficio introdotto dalla disposizione in esame.

In tali casi, al realizzarsi del presupposto previsto dalla norma (compimento dei sedici/diciotto/venti/ventiquattro anni), dovrà essere cura dell'amministrazione di appartenenza del dipendente comunicare alla Scrivente la posizione stipendiale spettante, la sua decorrenza, nonché la sua scadenza alla luce di un'eventuale residua anzianità. E' opportuno, inoltre, che tale comunicazione faccia riferimento al decreto di ricostruzione che ha riconosciuto il beneficio in argomento.

In linea generale si fa presente che, in caso di interruzione o sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per effetto della concessione di periodi di aspettativa, provvedimenti disciplinari o altro, codeste Istituzioni dovranno comunicare sempre, alla Scrivente, l'eventuale conseguente variazione della decorrenza della progressione giuridica ed economica.

Si prega di portare la seguente nota a conoscenza di tutto il personale interessato.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Laura Sora